

CAPITOLATO SPECIALE di GARA
per l'affidamento, a lotto unico intero non divisibile,
del servizio di logistica materiali.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, a lotto unico intero non frazionabile, del servizio di logistica materiali tra le diverse sedi dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", comprendente:

- A) **attività da svolgere presso il magazzino centralizzato**, consistente nell'evasione delle richieste informatizzate mediante il sistema informativo in dotazione a questa Azienda e nell'allestimento dei carrelli come da buono di prelievo;
- B) servizio di **carico, trasporto e scarico** di beni vari dal magazzino di Villa Fastiggi fino alle apposite zone di smistamento del P.O. Pesaro Centro, P.O. Fano, P.O. Muraglia, centri esterni, sede amministrativa, sede legale e viceversa;
- C) **consegna al piano** di beni vari destinati alle singole UU.OO. del P.O. Muraglia, dei centri esterni, della sede amministrativa e della sede legale. All'atto della consegna l'impresa dovrà far firmare il buono di consegna al referente della U.O. destinataria e, successivamente, riconsegnarlo al referente del magazzino centralizzato. **Si evidenzia che presso la sede amministrativa non sono presenti ascensori.**
- D) servizio di carico, trasporto e scarico e **consegna al piano** di contenitori contenenti **pasti e generi di vitto vari** dal Servizio Cucina del P.O. di Fano al Servizio Cucina del P.O. di Pesaro Centro e dal Servizio Cucina del P.O. di Pesaro alle singole UU.OO. del P.O. di Muraglia.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa vigente in materia, alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Durante la vigenza contrattuale, l'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 punto 5 lett. a) e b) del D.Lgs.163/2006 e smi e di apportare variazioni finalizzate al miglioramento del servizio, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Ai fini del presente appalto si intende per:

- **Azienda:** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro;
- **ditta, impresa o fornitore:** operatore economico aggiudicatario dell'appalto;
- **materiali, beni vari:** flebo, materiale sanitario (es. farmaci, materiale sanitario vario, protesi, stent, ecc.), beni economici (es. materiale di convivenza, cancelleria, carta, stampati, ecc.), pasti, generi di vitto, sacche nutrizionali, campioni biologici (es. provette, ecc.), posta, beni vari in transito (es. piccoli arredi, piccole attrezzature, colli vari, ecc.), ecc.;
- **sedi aziendali:** magazzino centralizzato di Villa Fastiggi, P.O. Centrale, P.O. Muraglia, P.O. Fano, sede legale, sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord";
- **magazzino centralizzato:** magazzino centralizzato, ubicato in Via Brigata Gap 43/45 - Villa Fastiggi;
- **P.O. Pesaro:** presidio ospedaliero San Salvatore, ubicato in P.le Cinelli – Pesaro;
- **P.O. Muraglia:** presidio ospedaliero Muraglia, ubicato in Via C. Lombroso – Pesaro;
- **P.O. Fano:** presidio ospedaliero Santa Croce, ubicato in Via Vittorio Veneto – Fano;
- **sede amministrativa:** sede amministrativa dell'Azienda, ubicata in V.le Trieste 391– Pesaro;
- **sede legale:** sede legale dell'Azienda, ubicata in P.le Cinelli – Pesaro;
- **centri esterni:** sedi ASUR limitrofe a quelle di questa Azienda (es. sedi ASUR ubicate a Muraglia);

- **UU.OO.:** unità operative dell'Azienda;
- **mezzi per l'espletamento del servizio:** automezzi e attrezzature (es. PC, carrelli, transpallet, roll, valigette per il trasporto dei campioni biologici, isobox, ecc.) occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- **servizio:** servizio oggetto del presente appalto;
- **carrelli roll:** carrelli su n°4 ruote, chiusi su tre lati, con ripiani, di dimensioni circa cm 72x80x175h;
- **isobox:** contenitori termici per il trasporto di pasti, di dimensioni circa cm 35x65x45;
- **RUP:** responsabile unico dell'procedimento;
- **DE:** Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di un anno a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione e cesserà di diritto, senza obbligo di preavviso, alla scadenza naturale.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

Alla scadenza, l'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto, nel rispetto della vigente normativa in materia. **In ogni caso l'Impresa è tenuta a garantire il servizio alle medesime condizioni, fino all'individuazione del nuovo contraente.**

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

VOCE A) dell'art. 1) – ATTIVITA' PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALIZZATO

Le attività da svolgere presso il magazzino centralizzato consistono nell'evasione delle richieste informatizzate mediante il sistema informativo in dotazione a questa Azienda e nell'allestimento dei carrelli come da buono di prelievo.

Esse dovranno essere svolte tutti i giorni feriali, dalle ore 7:30 alle ore 13:30, per un monte ore complessivo di almeno n°72 ore alla settimana.

VOCE B) e C) dell'art. 1) – PIANO DELLE CONSEGNE DA E PER IL MAGAZZINO

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni feriali, secondo i seguenti piani di lavoro.

Navetta 1

Ora part.	Luogo partenza	Ora dest.	Destinazione	Tipologia indicativa di materiale trasportato	Volume indicativo di merce per ogni singolo viaggio
7,30				Arrivo e carico	
8,00	Magazzino Villa Fastiggi	8,45	P.O. Fano	Mat. sanitario + transito + mat. economale	Circa 10/12 roll
9,00	P.O. Fano	9,45	Magazzino Villa Fastiggi	Roll vuoti + provette per Pesaro (scambio con Navetta 2 delle ore 10,30)	
10,00	Magazzino Villa Fastiggi	10,45	P.O. Fano	Flebo + mat. sanitario + sacche nutrizionali + provette + posta	Circa 10/12 roll
11,00	P.O. Fano	11,45	Magazzino Villa Fastiggi	Roll vuoti + posta per Pesaro	
12,00	Magazzino Villa Fastiggi	12,15	P.O. Pesaro	Mat. sanitario + mat. economale + transito + flebo + posta	Circa 10/12 roll
12,30	Fine				

Navetta 2

Ora part.	Luogo partenza	Ora dest.	Destinazione	Tipologia indicativa di materiale trasportato	Volume indicativo di
-----------	----------------	-----------	--------------	---	----------------------

					merce per ogni singolo viaggio
8,30				Arrivo e carico	
9,00	Magazzino Villa Fastiggi	9,15	P.O. Pesaro	Mat. sanitario + mat. economale	Circa 10/12 roll
9,45	P.O. Pesaro	10,00	Magazzino Villa Fastiggi	Roll vuoti + sacche nutrizionali + provette + posta per Fano (scambio con Navetta 1 delle h 10)	
10,30	Magazzino Villa Fastiggi	10,45	P.O. Pesaro	Provette per Pesaro + flebo + mat. sanitario + mat. economale + transito	Circa 10/12 roll
11,15	P.O. Pesaro	11,30	Magazzino Villa Fastiggi	Roll vuoti + sacche nutrizionali + farmaci x Muraglia	
12,00	Magazzino Villa Fastiggi	12,15	UU.OO. del P.O. Muraglia e centri esterni (*)	Sacche nutrizionali + farmaci + mat. sanitario + mat. economale + flebo.	Circa 10/12 roll
13,30	Fine				

(*) La merce deve essere consegnata al piano, ossia alle singole UU.OO. del P.O. Muraglia e dei centri esterni.

Navetta 1, tre volte al mese:

Ora part.	Luogo partenza	Ora dest.	Destinazione	Tipologia indicativa di materiale trasportato	Volume indicativo di merce per ogni singolo viaggio
12,30	P.O. Pesaro	12,45	Magazzino Villa Fastiggi	Roll vuoti	
13,00	Magazzino Villa Fastiggi	13,15	UU.OO. sede legale e amministrativa (*)	Mat. economale.	Circa 10/12 roll
15,00	Fine				

(*) La merce deve essere consegnata al piano, ossia alle singole UU.OO. della sede legale e amministrativa. Si evidenzia che presso la sede amministrativa non sono presenti ascensori.

VOCE D) dell'art. 1 - PIANO DELLE CONSEGNE DI PASTI E GENERI DI VITTO:

Il servizio deve svolgersi **tutti i giorni (FESTIVI COMPRESI)** secondo i seguenti piani di lavoro:

Navetta 3 PRANZO

Ora part.	Luogo partenza	Ora dest.	Destinazione	Tipologia indicativa di materiale trasportato	Volume indicativo di merce per ogni singolo viaggio
9,45				Arrivo e carico	
10,00	Cucina Fano	10,30	Cucina Pesaro (*)	Pasti e generi di vitto vari per cucina Pesaro	Circa 30 isobox/colli vari
11,00	Cucina Pesaro	11,15	P.O. Muraglia (**)	Pasti e generi di vitto vari per P.O. Muraglia + isobox vuoti cucina Pesaro	Circa 30 isobox/colli vari
11,30	P.O. Muraglia	12,00	Cucina Fano	Isobox vuoti cucina pesaro + isobox vuoti P.O. Muraglia	Circa 30 isobox/colli vari

(*) La merce deve essere consegnata al piano, ossia al servizio cucina di Pesaro. Il personale del servizio cucina di Pesaro svuota gli isobox/colli vari provenienti da Fano e prepara i contenitori destinati alla sede di Muraglia. **Al termine delle suddette operazioni, l'impresa ritira presso il servizio cucina di Pesaro gli isobox/colli vari destinati alla sede di Muraglia e li consegna alle singole UU.OO. del P.O. Muraglia.**

() La merce deve essere consegnata al piano, ossia alle singole UU.OO. del P.O. Muraglia.**

Navetta 3 CENA

Ora part.	Luogo partenza	Ora dest.	Destinazione	Tipologia indicativa di materiale trasportato	Volume indicativo di merce per ogni singolo viaggio
15,45				Arrivo e carico	
16,00	Cucina Fano	16,30	Cucina Pesaro (*)	Pasti e generi di vitto vari per cucina Pesaro	Circa 30 isobox/colli vari
17,00	Cucina Pesaro	17,15	P.O. Muraglia (**)	Pasti e generi di vitto vari per P.O. Muraglia + isobox vuoti cucina Pesaro	Circa 30 isobox/colli vari
17,30	P.O. Muraglia	18,00	Cucina Fano	Isobox vuoti cucina pesaro + isobox vuoti P.O. Muraglia	Circa 30 isobox/colli vari

(*) La merce deve essere consegnata al piano, ossia al servizio cucina di Pesaro. Il personale del servizio cucina di Pesaro svuota gli isobox/colli vari provenienti da Fano e prepara i contenitori destinati alla sede di Muraglia. **Al termine delle suddette operazioni, l'impresa ritira presso il servizio cucina di Pesaro gli isobox/colli vari destinati alla sede di Muraglia e li consegna alle singole UU.OO. del P.O. Muraglia.**

() La merce deve essere consegnata al piano, ossia alle singole UU.OO. del P.O. Muraglia.**

Si precisa che:

- ✓ l'organizzazione del servizio, il coordinamento e il controllo del personale (anche in materia di ferie, permessi, malattia, ecc.), compresa la pronta sostituzione del personale assente, sono a carico dell'impresa;
- ✓ per lo svolgimento del servizio l'impresa si avvale di automezzi ed attrezzature (es. PC, carrelli, transpallet, valigette per il trasporto dei campioni biologici, isobox, roll, ecc.) proprie o delle quali ne abbia la disponibilità mediante contratti di leasing, noleggio, ecc.;
- ✓ la pulizia degli automezzi e delle attrezzature (esclusi gli isobox) adibite al servizio è a carico dell'impresa;
- ✓ l'impresa deve eseguire con professionalità, puntualità e correttezza tutte le prestazioni richieste;
- ✓ l'impresa deve garantire l'impiego tempestivo di automezzi sostitutivi in caso di guasti, incidenti, ecc.;
- ✓ l'impresa deve provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattie, ecc.; eventuali assenze improvvise dovranno essere sostituite entro 45 minuti;
- ✓ l'esecuzione del servizio non deve in alcun modo interferire con le attività istituzionali dell'Azienda;
- ✓ l'impresa deve tendere alla costante ottimizzazione dei programmi di trasporto al fine di perseguire la massima economicità ed efficienza del servizio;
- ✓ l'impresa è tenuta all'integrale e scrupoloso rispetto di tutte le norme (leggi, decreti, circolari, prescrizioni tecniche, regolamenti aziendali, ecc., comprese quelle in materia di igiene e sicurezza) vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;
- ✓ il servizio deve essere svolto in conformità alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, all'offerta presentata in sede di gara e alle disposizioni impartite dal DE;

- ✓ l'impresa non può apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel capitolato di gara e a quanto proposto in sede di presentazione di offerta se non preventivamente e formalmente autorizzata dal RUP o dal DE;
- ✓ sarà onere ed obbligo dell'impresa adeguare il servizio alle specifiche esigenze organizzative interne all'Azienda, comunicate dal RUP o dal DE, che potrebbero sopravvenire in ordine a modifiche di orario, itinerario e/o altro non espressamente previsto;
- ✓ stante la natura dell'appalto, l'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio e il rispetto degli orari indicati nei piani di attività, concordando con il DE eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità;
- ✓ l'impresa si impegna espressamente a tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio.

Art. 4 – AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

Sono a carico dell'impresa la fornitura e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli automezzi e delle attrezzature (es. PC, carrelli, transpallet, valigette per il trasporto dei campioni biologici, isobox, roll, ecc.) occorrenti per l'esecuzione del servizio.

AUTOMEZZI PER I TRASPORTI DA E PER IL MAGAZZINO

Il trasporto di farmaci, flebo, materiale sanitario vario e campioni biologici deve avvenire con modalità, automezzi ed attrezzature idonei e in regola con le vigenti norme in materia, comprese le norme che regolamentano la circolazione stradale per il trasporto di cose e le norme specifiche sul trasporto di farmaci, flebo, materiale sanitario vario e campioni biologici.

In particolare, i mezzi impiegati nel servizio di trasporto di farmaci devono garantire il trasporto in sicurezza, ovvero i farmaci non devono essere sottoposti al calore diretto, al freddo, alla luce, all'umidità o altre condizioni sfavorevoli, quali attacco di microrganismi o insetti. E' vietato il trasporto promiscuo con prodotti/materiali che possano rappresentare pericolo per la sicurezza e/o conservazione dei farmaci. I mezzi impiegati per il trasporto dei farmaci devono essere coibentati e refrigerati e/o dotati di impianti idonei ad assicurare la temperatura ideale affinché non vengano alterate le caratteristiche dei prodotti, compresi quelli che vanno conservati a temperature tra 0° e 4° oppure inferiori allo 0° C.

L'impresa deve essere dotata della strumentazione a norma di legge per la rilevazione e la registrazione della temperatura durante il trasporto.

Le verifiche del rispetto delle temperature durante il trasporto relative ai farmaci, flebo e materiale sanitario spettano al DE.

Gli automezzi devono inoltre essere dotati degli accorgimenti tecnici necessari a garantire la qualità del servizio (es. chiusura di sicurezza, ecc.) e in particolare devono essere dotati di sponda idraulica per la messa a terra del materiale e devono avere una portata fino a 60 quintali/cadauno.

L'impresa deve disporre di almeno un automezzo sostitutivo per il trasporto di beni da e per il magazzino centralizzato, con equiparate caratteristiche tecniche rispetto a quelle sopra descritte.

Gli automezzi offerti devono consentire di trasportare contemporaneamente sia i farmaci che richiedono la temperatura controllata sia il restante materiale.

AUTOMEZZI PER I TRASPORTI DI PASTI E DI GENERI DI VITTO VARI

Il trasporto di pasti e di generi di vitto vari deve avvenire con modalità, automezzi e attrezzature idonei e in regola con le vigenti norme in materia, comprese: le norme che regolamentano la circolazione stradale per il trasporto di cose, le norme specifiche sul trasporto di pasti e di generi di vitto vari nonché quelle in materia di igiene, qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e le disposizioni previste dal sistema HACCP dell'Azienda.

I mezzi di trasporto utilizzati devono essere destinati al solo trasporto di alimenti e bevande, devono possedere un vano chiuso e coibentato con pareti e piani di appoggio facilmente lavabili e

disinfettabili, devono possedere spazio sufficiente per contenere il numero di colli di cui al piano delle attività descritto al punto precedente.

L'impresa deve disporre di almeno un automezzo sostitutivo per il trasporto dei pasti e dei generi di vitto vari, con equiparate caratteristiche tecniche rispetto a quelle sopra descritte.

Tutti gli automezzi utilizzati devono essere idonei all'espletamento del servizio ed in regola con le seguenti disposizioni:

- ✓ assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale con massimale di € 6.000.000,00 per ogni sinistro;
- ✓ permessi e/o autorizzazioni di legge per la circolazione tutti i giorni dell'anno compresi i festivi e delle autorizzazioni indispensabili per transitare in deroga alle limitazioni della circolazione;
- ✓ revisione generale dei veicoli a motore come disposto dal Ministero dei Trasporti.

Gli automezzi e le attrezzature devono essere perfettamente rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, i mezzi adibiti al trasporto devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia, devono essere dotati di kit antispiandimento per il corretto smaltimento dei liquidi biologici in caso di apertura accidentale dei relativi contenitori e il vano carico deve essere separato dal vano guida.

Gli automezzi e le attrezzature utilizzate nello svolgimento del servizio devono essere tecnicamente efficienti, devono essere tenute in stato decoroso e in perfetto stato di pulizia e manutenzione nonché dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e chiunque altro da eventuali infortuni e/o qualsiasi danno.

L'impresa deve dichiarare il luogo di ricovero dei mezzi nelle soste dell'attività di trasporto al fine di consentire agli organi di vigilanza di poterli visionare. E' infatti facoltà dell'Azienda verificare lo stato d'uso e di pulizia degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio e vietarne l'impiego qualora a suo insindacabile giudizio fossero ritenuti non idonei e conseguentemente richiederne la sostituzione con altrettanti idonei, qualora necessario.

L'impresa può proporre all'Azienda la sostituzione di una o più tipologie di mezzi offerti per lo svolgimento del servizio, allegando le schede tecniche dei mezzi proposti in sostituzione.

Il RUP, sentito il DE, autorizzerà la sostituzione qualora i mezzi sostituiti offerti presentino caratteristiche migliorative in termini di sicurezza e di efficienza.

Art. 5 – SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE

L'impresa deve provvedere alla pulizia e sanificazione degli automezzi e delle attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio. I prodotti utilizzati devono essere conformi alle norme vigenti in materia e non devono in nessun modo essere tossici.

La sanificazione deve consistere in un trattamento di lavaggio e detersione (o sistema equivalente approvato dall'Azienda) e deve avvenire con frequenza settimanale e, comunque, dopo ogni utilizzo in cui si siano verificati eventuali imbrattamenti dei medesimi.

La pulizia degli isobox verrà effettuata dall'Azienda.

Art. 6 – PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale addetto al servizio deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa, che risponde direttamente del comportamento dei propri dipendenti e dei danni eventualmente derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio l'impresa si avvale di personale qualificato, che dovrà:

- ✓ tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti del personale dell'Azienda e di terzi;
- ✓ agire in ogni occasione con diligenza professionale, al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio;
- ✓ mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi ospedalieri o altri;

- ✓ eseguire le operazioni affidate secondo le modalità organizzative stabilite;
- ✓ prendere ordini, nell'espletamento del servizio, solo dal proprio Responsabile e/o dal DE;
- ✓ mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio in merito alla organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del servizio;
- ✓ conoscere le misure di sicurezza come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ essere provvisto di eventuali dispositivi di protezione individuale ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (qualora necessari);
- ✓ indossare indumenti idonei/divisa mantenuti in perfetto stato di pulizia e decoro;
- ✓ indossare il cartellino di identificazione riportante il nome e il cognome dell'operatore e l'impresa di appartenenza;
- ✓ essere sempre provvisto di un documento di identità personale.

L'impresa deve assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di notifica scritta da parte del RUP su segnalazione del DE.

L'impresa si obbliga ad applicare i C.C.N.L. vigenti relativamente alle categorie di lavoratori impiegate, e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa, qualora abbia configurazione giuridico-sociale di cooperativa, deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai succitati C.C.N.L. ed eventuali accordi sindacali provinciali e locali.

L'Azienda si riserva il diritto di richiedere all'impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del lavoro, si configurerà come inadempienza dell'impresa e potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 7 – RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'impresa deve nominare il proprio **Responsabile dell'appalto** (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo).

Il responsabile dell'appalto deve essere in grado di supervisionare il personale dell'impresa impiegato nell'espletamento del servizio al fine di far osservare i compiti, le funzioni e quanto contrattualmente stabilito per il puntuale funzionamento del servizio; inoltre deve provvedere a predisporre interventi operativi tali da consentire la tempestiva risoluzione di eventuali ed imprevedibili problematiche connesse alla regolare esecuzione dell'appalto. Deve sostanzialmente governare l'organizzazione e la gestione complessiva del servizio con potere di predisporre tutti gli adempimenti contrattualmente previsti. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienze rilevate in contraddittorio con il responsabile dell'appalto e/o il suo sostituto dovranno intendersi fatte direttamente all'impresa stessa.

A tale scopo il responsabile dell'appalto e il suo sostituto devono essere dotati di fax e di telefonia mobile e devono essere reperibili, tutti i giorni, negli orari di svolgimento del servizio, per ogni comunicazione anche urgente che si dovesse rendere necessaria

Art. 8 – ATTIVAZIONE DELL'APPALTO E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

L'appalto deve essere attivato entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto (salvo diversa disposizione scritta da parte del RUP), l'impresa deve provvedere a:

- ✓ comunicare al RUP il nominativo, il numero di cellulare e di fax del proprio **Responsabile dell'appalto** (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) (vedi art. 7);
- ✓ comunicare al RUP l'elenco dei nominativi del personale dipendente dell'impresa che verrà impiegato per l'espletamento del servizio, compreso quello addetto alle sostituzioni, con l'indicazione della qualifica e degli estremi della patente di guida;
- ✓ depositare presso l'Azienda copia delle carte di circolazione nonché delle eventuali autorizzazioni, licenze e certificati di collaudo degli automezzi impiegati;
- ✓ redigere il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n°207/2010;
- ✓ consegnare alla U.O.C. Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica copia della polizza di cui all'art.12 del presente capitolato.

Art. 9 – SCIOPERI, SITUAZIONI DI ECCEZIONE/EMERGENZA/CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, si rimanda alla L. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal C.C.N.L. e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In caso di scioperi generali di categoria, l'impresa deve provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di tre giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di situazioni di eccezione/emergenza/cause di forza maggiore, l'impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l'adozione di un piano di emergenza, indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità. Inoltre l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo, minimizzarne gli effetti e ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni minime di servizio. L'impresa concorda con il DE eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che dovessero compromettere la regolarità del servizio.

Tra le situazioni che possono considerarsi di eccezione/emergenza sono da prevedere:

- disservizi dovuti a problemi di viabilità e/o di traffico, che possono ritardare o impedire il raggiungimento di un dato sito e quindi l'esecuzione delle successive tappe del programma relativo al servizio di trasporto;
- imprevisti occorsi al mezzo impiegato e/o al conducente, che possano interrompere l'esecuzione e quindi il completamento di una parte del servizio;
- problemi dei contenitori, che non assicurano più il trasporto in sicurezza ed eventualmente il mantenimento della temperatura controllata.

I concorrenti devono descrivere nella relazione tecnica presentata in sede di offerta un protocollo operativo per la gestione del servizio nelle situazioni di eccezione indicando quali servizi minimi essenziali intende garantire e con quali modalità provvederà allo svolgimento del servizio di emergenza sostitutivo.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore e/o scioperi e il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'impresa il maggior onere sostenuto.

Qualora l'impresa sospenda il servizio l'Azienda provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all'impresa inadempiente il maggior onere sostenuto e di risolvere il contratto.

Art. 10 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni vigenti o che entreranno in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda.

L'impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Azienda continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda.

Art. 11 – SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "*Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori*", che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "*Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura/servizio richiesto.

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I., allegato al presente Capitolato.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o alle cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, sollevando questa Azienda da ogni qualsivoglia responsabilità.

Sono a carico dell'impresa:

- a) l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e dei terzi;
- b) ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e/o in caso di eventuali danni provocati a cose e/o persone (dipendenti dell'Azienda, utenti o terzi) durante l'espletamento del servizio. In tali casi l'impresa dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese al risarcimento del danno cagionato, senza che l'impresa possa sollevare contestazione alcuna;
- c) le eventuali spese anche giudiziali, che l'Azienda dovesse sostenere per i danni provocati dall'impresa, che la stessa sarà tenuta prontamente a rimborsare su semplice richiesta dell'Azienda.

A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'impresa deve possedere, per tutta la durata del contratto (compresi eventuali rinnovi/proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio, copia della

quale deve essere consegnata alla UOC Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica prima dell'avvio del servizio. La polizza in oggetto dovrà prevedere i seguenti massimali:

RCT massimale di € 2.500.000,00 per sinistro;

RCO massimale di € 1.000.000,00 per sinistro.

Art. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il prezzo offerto si intende complessivo di ogni e qualsiasi onere gravante sui servizi da rendere. Esso si intende altresì fermo ed imm modificabile per tutta la durata contrattuale, eventuali proroghe comprese.

La fatturazione deve essere mensile, posticipata. **Qualora si renda necessario determinare l'importo contrattuale per frazioni di mese, verrà utilizzato l'anno commerciale (360 giorni).**

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine ed essere trasmesse via PEC all'indirizzo bilancio.aomarchenord@emarche.it.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DE. I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni.

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

Art. 14 – SUBAPPALTO E LE RESPONSABILITA' RELATIVE

E' ammesso il subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e smi e dal capitolato generale.

Art. 15 – INADEMPIENZE E PENALITA'

L'Azienda si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo nell'avvio dell'appalto rispetto ai termini indicati nel contratto: € 100,00 per ogni giorno di naturale, consecutivo, continuo di ritardo;
- b) qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità del servizio fornito e in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze: una penale da € 200,00 a € 2.000,00 commisurata alla gravità, entità e frequenza degli eventi negativi verificatesi;
- c) in caso di non conformità, accertata dal DE, relativamente al mantenimento delle temperature di farmaci, flebo e materiale sanitario vaio durante il trasporto, che a giudizio insindacabile del DE comporti il mancato utilizzo degli stessi in quanto non più idonei all'uso: il DE quantificherà il costo dei suddetti materiali che verrà addebitato all'impresa.

Qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità del servizio fornito e in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze, l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza. L'impresa aggiudicataria inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fidejussione, l'impresa dovrà

provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda. Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente. Le suddette penali non esimono l'impresa da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

Art. 16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO

L'Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di proroga del contratto;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art.12 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
- mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge n° 136 del 13/08/2010;
- per ripetute inadempienze superiori a tre penali applicate;
- l'impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o grave negligenza tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- cessione del contratto;
- in caso di revoca delle eventuali autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio;
- nel caso la gestione del personale non sia conforme agli obblighi di legge;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nell'avvio del servizio;
- mancato adempimento degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto;
- l'impresa rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dall'Azienda.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa, l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi dei servizi. Nessun indennizzo è dovuto all'impresa inadempiente. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'impresa.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell'Azienda di affidare a terzi il servizio in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento avviene ai sensi delle procedure di cui al D.lgs. 163/06 s.m.i., ed entro i limiti previsti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente mediante raccomandata, con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

L'Azienda può recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico, in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. "Recesso unilaterale del contratto", previa comunicazione all'impresa con preavviso di 60 (sessanta) giorni. In tale ipotesi all'impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando il diritto dell'impresa aggiudicataria al pagamento delle prestazioni già rese.

Art. 17 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

L'impresa con la presentazione dell'offerta si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad essa derivanti dal presente appalto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 18 – RUP

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del RUP sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e smi e dall'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e smi. Il RUP inoltre:

- trasmette al DE tutta la documentazione necessaria, prevista dal capitolato;
- vista, in segno di conferma, il "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto";
- acquisisce tutte le segnalazioni dal DE per provvedimenti nei confronti dell'impresa e provvede alla notifica;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dal presente atto;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal DE.

Art. 19 – DE

In deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita ai seguenti DE:

- Responsabile della U.O.C Farmacia del P.O. di Pesaro o a persona da questi incaricata per quanto attiene al servizio di logistica dei farmaci, flebo e materiale sanitario vario destinati alle UUOO del P.O. di Pesaro;
- Responsabile della U.O.C Farmacia del P.O. di Fano o a persona da questi incaricata per quanto attiene al servizio di logistica dei farmaci, flebo e materiale sanitario vario destinati alle UUOO del P.O. di Fano;
- Sig. Alberto Cannizzo del magazzino centralizzato o a persona da questi incaricata per quanto attiene al servizio di logistica dei beni economici;
- Referente del servizio cucina del P.O. di Pesaro o a persona da questi incaricata per quanto attiene al servizio di logistica dei pasti e dei generi di vitto vari.

Il DE:

- redige, in contraddittorio con l'impresa, il verbale di avvio di esecuzione;
- svolge tutte le attività previste dall'art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e smi e dall'art. 301 del D.P.R. n° 207/2010;
- provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali;
- svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati;

- segnala al RUP comportamenti non conformi alle prescrizioni del capitolato da parte dei dipendenti dell'impresa;
- limitatamente al servizio di trasporto dei farmaci e materiale sanitario vario, il DE verifica il rispetto delle temperature durante il trasporto.

Art. 20 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'impresa dall'esecuzione del servizio fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione/sospensione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'impresa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione.

Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda è portatrice. Occorre tenere anche presente la particolare natura del presente contratto e, conseguentemente, dell'essenzialità di una regolare esecuzione delle prestazioni da parte dell'impresa al fine di garantire il Pubblico Servizio Sanitario Ospedaliero.